



PROT. R.I. N. 2681/2016

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalità di liquidazione, nonché i termini e le modalità di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco

irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, nonché, per i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, ha introdotto l'aliquota di imposta unica pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), recante nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;

VISTO, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

VISTO l'articolo 1, comma 65, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità per il 2011, che introduce disposizioni relative alle sanzioni in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, ivi compresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della citata legge n. 220 del 2011, quella applicata ai giochi di abilità, ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, ha provveduto a dare attuazione al citato decreto-legge n. 39 del 2009, adeguando la "Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza";

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. N. 12983/Giochi/GAD del 11 aprile 2011 recante le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al Decreto Direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011;

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. N. 1445/Strategie/UD del 12 maggio 2010, concernente l'adozione del protocollo di comunicazione da parte dei concessionari per l'esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Comunicato del 29 gennaio 2016, inerente le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni. Nota esplicativa;

VISTO l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il comma 7 del citato articolo 23 quater, in base al quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti

dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, nella misura del 20% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Il presente decreto individua le caratteristiche generali dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 e le relative modalità di versamento.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **bonus**, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi;
- b) **colpo/i**, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilità della posta, che si svolge attraverso la puntata – anche ripetuta – di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;
- c) **credito di gioco**, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate, e non ancora utilizzate per l'attività di gioco, e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus;
- d) **diritto di partecipazione**, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione a una sessione di gioco;
- e) **fun bonus**, gli importi che il concessionario può concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non danno possibilità di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente, il diritto a ricevere ulteriori *fun bonus* ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco;
- f) **importi puntati**, le somme del saldo disponibile impiegate dal giocatore per la partecipazione ad un colpo e per l'acquisto del diritto di partecipazione;
- g) **importi restituiti in vincita al giocatore**, per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa: le somme che, al termine della sessione di gioco, vengono restituite al giocatore ed accreditate sul suo saldo disponibile;

pr i giochi di abilità: le somme derivate dall'applicazione della percentuale totale di montepremi dichiarata dal concessionario tramite il messaggio di convalida della sessione 200 al totale dei diritti di partecipazione della stessa sessione di gioco;

- h) **gioco a jackpot**, la modalità di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte della raccolta è assegnata in vincita anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quelli ai quali il montepremi è riferito; l'ammontare del jackpot non ancora assegnato non è nella disponibilità del concessionario; il jackpot può essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti della raccolta destinate al jackpot stesso;
- i) **mano/i**, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, ai giocatori ed eventualmente al banco tenuto dal concessionario, anche in più fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere a una eventuale successiva mano;
- j) **posta iniziale**, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per effettuare i colpi;
- k) **posta finale**, l'ammontare che, alla conclusione della sessione di gioco, è trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore;
- l) **raccolta**, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;
- m) **saldo disponibile**, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco;
- n) **sessione/i di gioco**, nel caso dei giochi di abilità: il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo:., il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco.

Art. 2

Imposta unica sui giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo

1. Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica è determinata nella misura del venti per cento della base imponibile su base mensile.

2. La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita, per ciascun mese, dalla differenza tra i valori dei diritti di partecipazione risultanti dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese e gli importi che risultano restituiti in vincita. Tale differenza può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore nullo o negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati. La base imponibile viene calcolata come differenza tra la somma degli importi trasmessi dal concessionario tramite il messaggio di convalida della sessione 250 al sistema di controllo e gli importi che risultano restituiti in vincita, nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fa fede la data di competenza restituita dal sistema centrale mediante il messaggio di convalida 250. Nei casi di incremento di partecipazioni o di importo della

partecipazione stessa, *rebuy* e *add on*, successivi alla data di convalida della sessione tramite il messaggio 250, farà fede la data restituita dal messaggio 220. Il sistema di controllo verifica la congruità tra tale importo e le informazioni di dettaglio inviate successivamente dal concessionario tramite i messaggi 240, 260, 280, 300.

3. Nel caso dei tornei con montepremi variabile, gli importi restituiti in vincita corrispondono all'ammontare calcolato applicando ai diritti di partecipazione la percentuale di restituzione su base statistica comunicata con il messaggio 200.

4. Nel caso di tornei a somma minima garantita, gli importi restituiti in vincita corrispondono al maggiore tra i valori risultanti dall'applicazione della percentuale totale di montepremi dichiarata dal concessionario mediante il messaggio 200 al totale dei diritti di partecipazione e dall'applicazione al totale dei diritti di partecipazione della percentuale ottenuta dal rapporto tra la somma minima dichiarata nel messaggio 200 e il totale dei diritti di partecipazione.

5. La percentuale totale di montepremi dichiarata dal concessionario nel messaggio 200 deve essere la stessa trasmessa con il messaggio 240, relativo al piano dei premi. Fanno eccezione sia il mancato svolgimento della sessione di gioco, sia l'erogazione di una somma minima garantita superiore al cento per cento della raccolta; in tali casi viene accettata, al massimo entro un'ora dalla convalida, mediante il messaggio 240, la percentuale del cento per cento. Nel caso di mancato svolgimento della sessione di gioco viene accettata la sola percentuale del cento per cento ripartita in parti uguali tra tutti i giocatori.

6. Se la base imponibile per i giochi di cui al comma 1, nell'arco del mese, assume valore negativo o nullo, l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero. Se la base imponibile assume valore positivo, l'imposta dovuta è pari al venti per cento di tale valore.

7. Gli eventuali bonus eventualmente assegnati dal concessionario e utilizzati dai giocatori sono considerati parte degli importi giocati e rientrano nel calcolo della base imponibile.

8. Il sistema di controllo dell'Agenzia autorizza solo sessioni di gioco a torneo di durata non superiore a novanta giorni dalla data di inizio sessione sino alla data di fine sessione e non considera idonei i tornei che hanno una data di fine sessione superiore a quarantacinque giorni dalla data di convalida del torneo.

9. Il sistema centrale rende disponibile entro il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.

10. Per i tornei convalidati per i quali non risulti trasmessa la percentuale totale di montepremi con il messaggio 200, entro quattro ore dal messaggio di convalida 250, si applica la percentuale ricavata dal piano dei premi trasmesso con il messaggio 240, ove trasmesso, oppure la percentuale con valore zero.

Art. 3

Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo

1. Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica è determinata nella misura del venti per cento della base imponibile su base mensile. Tale modalità di determinazione dell'imposta unica si applica ai:

- a)* giochi di sorte a quota fissa in modalità a solitario;
- b)* giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "a solitario";
- c)* giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "tra giocatori".

2. La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita. Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*, può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore nullo o negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati. La base imponibile viene calcolata sommando gli importi valorizzati e trasmessi dal concessionario tramite il messaggio 430 al sistema di controllo al termine di ciascuna sessione di gioco del giocatore, nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese; a tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione 430. Il sistema di controllo verifica la congruità tra tale importo e le informazioni di dettaglio inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio 580.
3. Se la base imponibile per i giochi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nell'arco del mese, assume valore negativo o nullo, l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero. Se la base imponibile assume valore positivo, l'imposta dovuta è pari al venti per cento di tale valore.
4. Il sistema centrale rende disponibile il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente.
5. Nel caso di gioco a jackpot, le somme accantonate per la costituzione del jackpot stesso, per ciascuna sessione di gioco, in quanto quota parte della raccolta e pertanto già predestinate a vincite, sono considerate importi restituiti in vincita al giocatore ai fini del calcolo della base imponibile per quella sessione di gioco.
6. Per la tipologia di giochi di cui al comma 1, lettera *c)*, la base imponibile è determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore, di cui al successivo comma 7, comunicato dal concessionario al sistema di controllo tramite il messaggio 630 nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione 430.
7. Il valore da comunicare è costituito dalla contribuzione apportata dal giocatore al compenso del concessionario con il quale lo stesso è contrattualizzato, sulla base delle puntate da lui effettuate durante i diversi colpi della propria sessione di gioco. Il sistema di controllo verifica la congruità tra il valore comunicato al termine della sessione di gioco e le informazioni di dettaglio relative alle singole mani inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio 780.
8. Non sono considerati parte degli importi puntati e degli importi restituiti in vincita e, pertanto, non rientrano nel calcolo della base imponibile, i *fun* bonus eventualmente assegnati dal concessionario.
9. Il sistema di controllo dell'Agenzia autorizza solo sessioni di gioco di durata non superiore a sette giorni, e acquisti di diritti di partecipazione al gioco per sessioni aperte da non più di sette giorni.

Art. 4

Versamento dell'imposta

1. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66, mediante il modello F24 accise, come previsto dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono pubblicati sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
2. L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento abroga il Decreto Direttoriale Prot. N. 12983/Giochi/GAD dell'11 aprile 2011.
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Roma, 19 maggio 2016

IL VICEDIRETTORE DELL' AGENZIA

Alessandro Aronica

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*